

Codice A1802B

D.D. 20 dicembre 2022, n. 4014

AUT_2372644 R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. Domanda di "Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V, aereo ed interrato, di connessione alla rete MT esistente di un impianto di generazione da fonte fotovoltaica nel Comune di Sant'Albano Stura (CN), ad istanza di E-distribuzione S.p.A. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria...



ATTO DD 4014/A1802B/2022

DEL 20/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: AUT_2372644 R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs 330/2004, l.r. 23/1984. Domanda di “Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V, aereo ed interrato, di connessione alla rete MT esistente di un impianto di generazione da fonte fotovoltaica nel Comune di Sant'Albano Stura (CN), ad istanza di E-distribuzione S.p.A. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2, 14 -bis e 14-ter L. 241/90, in in forma simultanea e in modalità sincrona e conclusasi in forma semplificata e asincrona.

In data 06.10.2021, con nota prot. n. 839445, ns. prot. n. 46867/A1802B del 07.10.2021, e successiva integrazione del 14.10.2021, prot. n. 868717, ns. prot. n. 48397/A1802B del 15.10.2021, la Società E-distribuzione S.p.A., con sede in Roma Via Ombrone 2, ha presentato domanda, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, in persona di un procuratore p.t. sig. Zucca Luigi, ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 23/84, per la costruzione ed esercizio di un “impianto elettrico alla tensione di 15.000 V, aereo ed interrato, necessario per la connessione alla rete MT esistente di Enel Distribuzione, di un impianto di generazione, richiesta dal Produttore ATIP Srl, nel Comune di Sant'Albano Stura (CN)”.

L'impianto in esame risulta composto dall’allacciamento alla rete di distribuzione mediante la realizzazione di tre nuove cabine: 1.“NAVIGLIO” -di sezionamento- collegata in entra-esce su linea MT interrata esistente “SUD” in uscita dalla cabina primaria e realizzata in cavo interrato 3x1x185Al con posa di doppia terna su strada di competenza del Comune di Fossano per circa 4150 mt ed esecuzione di giunti di collegamento; 2.“MENEGOTTI” -di consegna- collegata in entra-esce tra la cabina “NAVIGLIO” e la Cabina GARGATERRA, alimentata tramite la realizzazione di un nuovo cavo MT interrato 3x1x240Al con posa su strade comunali e strada Statale 231 per circa 1007mt sino alla cabina “NAVIGLIO”; 3.“GARGATERRA”, collegata in entra-esci tra la Cabina MENEGOTTI e la linea MT aerea esistente Fossano-S.Albano, oggetto di potenziamento mediante sostituzione dei conduttori a fili nudi con doppia cordata in Elicord da 150mmq, per una percorrenza di circa 1550mt su strada Comunale Santo Stefano; da qui in entra-esci fino alla linea MT aerea esistente “S.ALBANO” per 665mt tramite salita a palo. Dal palo di arrivo della Linea MT con un cavo MT interrato per un breve tratto su proprietà privata, su terreno agricolo per circa 75mt,

per poi proseguire su strada interpodereale e comunale per altri 570mt circa, attraversando il concentrico cittadino di Sant'Albano Stura fino all'incrocio con Via Prierotta.

L'elettrodotto attraverserà sia il canale Mellea, che la ferrovia "Fossano-Cuneo" nel Comune di Fossano.

La nuova infrastruttura si rende necessaria per il soddisfacimento della richiesta di potenziamento del servizio elettrico della rete in media tensione (15.000 Volt) per la connessione di un impianto di generazione da fonte fotovoltaica richiesta dal Produttore ATIP SRL, nel Comune di Sant'Albano Stura (CN).

La zona attraversata dalla linea elettrica in oggetto è sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per l'ammissibilità dell'istanza, veniva pubblicata, sul Bollettino Ufficiale n. 45 dell'11 novembre 2021, la comunicazione prot. n.15372 del 26.03.2021, di avvenuto deposito di copia degli elaborati e l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/90, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Istruttoria per il 17.11.2021, in forma simultanea ed in modalità sincrona, tramite web conference, al fine di esaminare contestualmente gli interessi pubblici coinvolti.

Inoltre, per l'infrastruttura in oggetto la Società E-distribuzione Spa richiedeva la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, anche ai fini di una eventuale espropriazione e/o asservimento dei beni occorrenti. Pertanto, veniva disposta la comunicazione ai proprietari delle particelle catastali coinvolte, dell'avviso dell'avvio del presente procedimento, con raccomandata A/R e nel rispetto degli artt. 16 c. 4 e 52-quater del D.P.R. 327/2001, anche ai fini del loro eventuale intervento.

La conclusione del procedimento veniva, infine, stabilita entro 180 giorni a decorrere dalla data di avvio dello stesso.

Nel corso della riunione della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 17.11.2021, svoltasi in modalità web conference per il perdurare dell'emergenza sanitaria, venivano riportati i contenuti di note e richieste integrative dei seguenti Enti:

-Settore regionale Territorio e Paesaggio che, nella nota prot. n. 129340/2021 dell'11.11.2021, confermava la competenza del Comune S. Albano Stura al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previo parere della Commissione locale per il Paesaggio e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, nel rispetto delle norme e prescrizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale vigente.

-Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del MISE che, nella nota prot. n. 171817 del 12.11.2021, nel prendere atto della presenza in atti dell'Attestazione di Conformità ai sensi dell'art. 95 comma 2 bis D. Lgs. n. 259/03 fornita dalla Società richiedente, ribadiva che la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/03 e s.m.i.) necessitasse della loro autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice.

-Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio che, nella nota prot. n. 18076-P del 16.11.2021, richiedeva integrazioni documentali (Relazione archeologica) per la tutela archeologica e, in merito alla tutela paesaggistica, il previo parere della Commissione locale per il Paesaggio, per l'espressione del parere di competenza.

-Infine, il Settore Tecnico regionale di Cuneo, con nota tramite e-mail del 16.11.2021, richiamava la necessità di autorizzazione ai sensi del R.D. n. 523/1904 e regolarizzazione della concessione demaniale, per la sostituzione dell'attraversamento aereo con L.E. sul fiume Stura di Demonte; richiedeva informazioni alla Società istante in merito all'autorizzazione idraulica per la vecchia linea esistente e/o vecchie autorizzazioni di concessione per l'occupazione demaniale; riferiva,

infine, in merito ad un procedimento di valutazione ambientale, pendente presso il Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, inerente il progetto "Nuova autorizzazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 in loc. Santo Stefano nel Comune di Fossano", per cui l'area di cava appariva in corrispondenza dell'attraversamento indicato nel progetto di E-distribuzione Spa, da cui la necessità di verificare, prioritariamente, la compatibilità progettuale dei due distinti procedimenti autorizzativi ed eventualmente di apportare modifiche al tracciato del progetto di E-distribuzione Spa.

In riunione il funzionario del Settore regionale usi civici, in merito alla presenza di usi civici nelle aree coinvolte dal progetto, riferiva circa decreti di inesistenza per il Comune di Fossano e un tentativo di valutazione non andato a buon fine per il Comune di S.Albano Stura; preannunciava, pertanto, che nel parere di competenza del proprio Settore avrebbero richiesto gli opportuni approfondimenti a detto Comune.

Il procedimento veniva sospeso per consentire alla Società richiedente di modificare il progetto per la risoluzione dell'interferenza con la Procedura di VIA per la costruzione di una cava in fase di autorizzazione.

L'Aeronautica Militare -Comando 1' Regione Aerea, con nota prot. n. 25058 del 30.11.2021 riferiva: *"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento ommissis non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.*

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

a. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;

- elettrodotti, a partire da 60 Kv;

- piattaforme marine e relative sovrastrutture...

3. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m., ecc.) relativi all'opera da realizzare..".

Le integrazioni del progetto, con le modifiche al tracciato originario, trasmesse da E-distribuzione Spa con nota ns. prot. n. 4620 del 03.02.2022, venivano inoltrate in data 11.02.2022 ai Soggetti coinvolti, con onere a cura del richiedente di comunicazione ai proprietari delle ulteriori particelle catastali coinvolte.

Il Settore regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, con nota del 03.03.2022, presa visione del progetto modificato e rilevato il superamento dell'interferenza con la nuova autorizzazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016, in località Santo Stefano nel Comune di Fossano (CN), esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione de quo.

Nel corso della seconda riunione della Conferenza dei Servizi Istruttoria in forma simultanea e in modalità sincrona, svoltasi via web conference, in data 16.03.2022 si richiamava la nota di richiesta di integrazioni prot. n. 4067-P del 16.03.2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente, con cui, preso atto delle modifiche apportate al progetto, si richiedeva al

Proponente la *Relazione archeologica preliminare* prevista dall'art. 25 comma 1, D.Lgs. n. 42/2004, per il parere di tutela archeologica preventiva, e per quello relativo alla tutela paesaggistica, si attendeva il parere della Commissione Locale per il paesaggio dei comuni coinvolti, oltre che l'integrazione della Relazione paesaggistica con adeguato approfondimento dell'impatto cumulativo anche tramite foto simulazioni.

Il Comune di Fossano, sia in riunione, che con nota del 05.04.2022, comunicava la pendenza presso la Provincia di Cuneo di una Conferenza dei Servizi decisoria per l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Fossano di cui un cavidotto ("Linea MT Brizio") che dalla "cabina Gargaterra" e sino all'abitato di Fossano, risultava coincidente con il progetto in esame (ad eccezione della c.d. "cabina Menegotti" non prevista), richiedendo la revisione del progetto oggetto della presente autorizzazione limitandolo alle opere residuali, per le quali valevano le prescrizioni utili in materia di manomissione del suolo impartite alla linea MT Brizio. Si richiedeva, tra l'altro, di valutare la necessità di una valutazione di incidenza per l'attraversamento di un'area inclusa nel SIC "Greto e risorgive del Torrente Stura IT1160071" e la presenza della ZPS " IT1160059 - Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura".

Viste le integrazioni richieste e prodotte dalla Società richiedente E-distribuzione Spa, rispettivamente con note prot. n. 22429 del 27.05.2022, n. 23808 del 07.06.2022, n. 34417 dell'08.08.2022 e n. 34829 dell'11.08.2022.

Con lettera prot. n. del 26.07.2022, il Comando Militare Esercito Piemonte: *"1. In esito a quanto rappresentato con l'istanza a riferimento, si esprime NULLA CONTRO, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.*

2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422, datata 9 agosto 2000, relativa alla "Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota" e stralcio del "Codice di Navigazione Aerea".

3. Il 34° Distaccamento Permanente "TORO" ed il 1° Reparto Infrastrutture non hanno rappresentato alcun elemento ostativo per quanto in oggetto..."

Il Settore Tecnico regionale di Cuneo, con lettera dell'01.08.2022, prot. n. 32995, *"esprime parere favorevole per quanto di competenza, alla realizzazione dell'attraversamento del fiume Stura di Demonte con linea elettrica a 15 kV aerea nei Comuni di Fossano e Sant'Albano Stura (CN) mediante cavo Elicord, sezione 3x150 mmq (tra i lotti censiti nel Comune di Fossano al Fog.111 n.32 e nel Comune di Sant'Albano Stura al Fog.6 n.181), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali integrativi (...) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

1. i lavori di realizzazione degli attraversamenti potranno avere inizio solo dopo la formalizzazione dell'atto di concessione demaniale, a fronte di istanza, presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

2. verificandosi il disuso della linea, E-distribuzione S.p.A. dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti;

3. gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

4. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei

danni eventualmente cagionati;

6. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

7. il committente delle opere e dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta dei manufatti ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenere in efficienza nel tempo le opere oggetto della presente autorizzazione;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

10. il presente parere è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione”.

RFI-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con parere ns. prot. n. 33523 del 03.08.2022, “*esprime, per quanto di competenza, il proprio parere di massima non ostativo in merito alla fattibilità dell'intervento da realizzare. A seguito di interlocuzioni già avviate con il richiedente, si comunica che per questa Struttura l'intervento proposto ha visto l'attivazione di n. 2 distinti iter autorizzativi, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.P.R. 753/1980 s.m.i.: - tratto in attraversamento ferroviario (rif. Prat. RFI n. 51-8303); - tratto in parallelismo ferroviario (rif. Prat. RFI n. 14610). Si precisa che in conformità alla procedura operativa di questa Società, ciascuna delle due autorizzazioni potrà essere rilasciata esclusivamente al termine dell'iter procedurale che oltre all'esame del progetto esecutivo sotto l'aspetto tecnico, comprende anche la stipula di apposite Convenzioni, a titolo oneroso, che regoleranno tempi, modi e rapporti tra le Parti, nonché il pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'opera (istruttoria, sorveglianza lavori, interruzioni, rallentamenti, etc.).*

Si fa presente, infine, che: - l'autorizzazione ai sensi degli artt. 58 e 60 del DPR 753/80 può essere concessa esclusivamente in casi specifici previo procedimento istruttorio a cura dei competenti uffici territoriali di RFI; - il procedimento non è soggetto al silenzio assenso, come da art. 20 comma 4 L 241/90; - la presente non forma alcun tipo di accettazione o pre-autorizzazione; il provvedimento finale verrà rilasciato al termine del procedimento e l'intervento in oggetto potrà essere avviato esclusivamente al ricevimento di tale atto conclusivo dell'iter; - in mancanza di specifica autorizzazione il parere deve intendersi reso in senso negativo...”.

A seguito di ulteriore richiesta di integrazioni con nota prot. n. 12373-P del 02.08.2022, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente, per la tutela paesaggistica, ribadiva la richiesta di integrazione della Relazione Paesaggistica con adeguato approfondimento dell'impatto cumulativo delle due linee aeree così vicine e riferiva il mancato ricevimento dei pareri delle Commissioni Locali per il Paesaggio dei Comuni di Fossano e Sant'Albano Stura (CN). Per la

tutela archeologica, “esaminata in particolare la Relazione archeologica preliminare contenente gli esiti degli studi archeologici prodromici (art. 25 c. 1 del D.Lgs. 50/2016) e gli annessi elaborati cartografici (carta delle attestazioni archeologiche; ricognizioni di superficie; carta del rischio archeologico), redatta dalla ditta Arcop S.r.l. sotto la responsabilità delle dott.sse E. Airaudo e A. Passoni Preso atto che l'intervento finalizzato alla realizzazione di una nuova rete MT di collegamento tra la rete elettrica esistente e un impianto di generazione da fonte fotovoltaica nel comune di Sant'Albano Stura, prevede interventi diversi qui indicati in sintesi: - linea interrata principale lunga circa 4 km nei seguenti territori: settore urbano sudoccidentale di Fossano, territorio campestre meridionale del comune di Fossano, area extra urbana nord-occidentale di Sant'Albano Stura e alcune vie del centro storico di Sant'Albano Stura; - linea interrata secondaria lunga circa 100 m localizzata nel comune di Fossano, su via Cuneo nei pressi della caserma Perotti; - altra linea interrata secondaria lunga circa 200 m localizzata nel comune di Sant'Albano Stura, in località Giaccardi, in via Ceriolo 18-32, dove è in progetto il parco fotovoltaico; - linea aerea di nuova fondazione lunga circa 550 m di attraversamento del fiume Stura di Demonte; - seconda linea aerea lunga circa 600 m nel territorio comunale di Fossano, tra la cascina Gallo in via Cuneo 166 e strada Santo Stefano 10 (cascina Musso, tenuta Santo Stefano). Questa linea aerea non è di nuova fondazione, ma rappresenta il potenziamento di quella già esistente, quindi prevede solamente la sostituzione di alcuni plinti di sostegno. Preso atto del quadro archeologico territoriale delineato nella Relazione fondato sulla collazione dei dati d'archivio e bibliografici, sulla lettura della cartografia storica, sull'aerofotointerpretazione e l'analisi toponomastica nonché sui dati desunti dalla ricognizione di superficie, pur limitata dalla scarsa visibilità dei suoli. Considerato che da tale quadro archeologico, condiviso e approvato, emerge una diffusa presenza di attestazioni archeologiche e indicatori che rivelano “un sistema insediativo caratterizzato da abitati sparsi non urbani” in diverse epoche anteriori all'attuale; in accoglimento di quanto proposto nella citata Relazione archeologica preliminare si valuta che il potenziale archeologico dell'ambito territoriale interessato dal progetto (rischio archeologico assoluto) si di livello alto. Con riferimento ai parametri indicati nella circolare della ex Direzione Generale Antichità 01/2016 e in particolare all'allegato n. 3, si valuta inoltre che il rischio archeologico relativo (ovvero l'impatto presumibile dell'opera in rapporto alle necessità di scavo, sia di grado da molto basso a medio-alto, secondo quanto dettagliato in Relazione (par. 12, pp. 64 e ss.) e nel relativo allegato cartografico. Pertanto, si ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione sotto forma di sondaggi, saggi o scavi in estensione e avvia pertanto il procedimento di VPIA indicato all'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Si richiede pertanto che – limitatamente alle aree qualificate a rischio “medio” (grado 4 e 5 circ. DG-Antichità 01/2016) o “medio alto” (grado 7) il Proponente presenti alla Scrivente, per preventiva approvazione, un piano di sondaggi archeologici preventivi. Si specifica che detti sondaggi dovranno garantire una campionatura significativa nei vari tratti dell'opera sopra indicati e che la loro distribuzione possa tener conto del differente grado di rischio indicato per le varie parti del progetto. Considerato che la località interessata dalle opere della linea aerea MT a scavalco del Fiume Stura di Demonte ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i., alla lettera c) fascia di 150 metri dal fiume Stura di Demonte, alla lettera g) territori coperti da foreste e da boschi e alla lettera f) Area contigua Gesso e Stura, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3/10/2017”. Con nota prot. n. 13020-P del 12.08.2022, di recepimento delle ulteriori integrazioni, “... Preso atto che non è stato trasmesso da parte del Comune di Sant'Albano Stura il verbale della Commissione Locale per il Paesaggio e considerata la necessità di concludere il procedimento per il lungo protrarsi dello stesso;

Considerato che la località interessata dalle opere della linea aerea MT a scavalco del Fiume Stura di Demonte ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004 e s.m.i., alla lettera c) fascia di 150 metri dal fiume Stura di Demonte, alla lettera g) territori coperti da foreste e da boschi e alla lettera f) Area contigua Gesso e Stura, così come da ricognizione

effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3/10/2017;

Preso atto che il nuovo tratto di linea aerea prevede, come indicato nella relazione tecnica e paesaggistica, “sviluppo complessivo ricadente in zona a vincolo paesaggistico di circa 265 metri lineari (per i pali 1 e 2, mentre i restanti 3-4-5 saranno fuori dalla zona a vincolo paesaggistico e saranno posati su terreni privati ad uso seminativo), attraversando il Fiume Stura mediante un'unica campata compresa tra due pali in lamiera, per una percorrenza di metri 220,80 ricadenti sul territorio comunale di Fossano e Sant'Albano Stura; tenuto conto altresì di quanto specificato circa la natura dei sostegni in previsione, i quali prevedranno basamento di cemento totalmente interrato e altezza fuori terra pari a circa 16 metri”;

Preso atto della tipologia di cavo impiegata per la linea aerea, costituita da cordata in Elicord di sezione 3x150, al fine di ridurre gli sfrondi della vegetazione e garantire maggiore sicurezza nelle aree sottoposte a tutela dell'art. 142, c. 1 let. g);

Considerato quanto indicato nel progetto originario circa le tre nuove cabine, “Naviglio”, “Menegotti” e “Gargaterra”, come sommariamente indicato nei relativi elaborati progettuali;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esclusivamente per i soli aspetti di competenza, esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, alle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di mitigazione volte a limitare e contenere i possibili impatti, con particolare riferimento alle finiture cromatiche dei relativi pali, i quali dovranno prevedere superfici opache e non riflettenti;

- eventuale eliminazione di essenze arboree o arbustive a seguito delle relative lavorazioni ovvero degli apprestamenti di cantiere dovrà prevedere la ricostituzione della situazione ante operam, con reimpianto della medesima quantità di essenze, al fine della conservazione dei valori paesaggistici;

Sono infine richiamati e fatti salvi i disposti di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in relazione agli interventi previsti all'interno del limite del nucleo storico di Sant'Albano Stura, sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 4 lettera g) del Codice; si specifica che tali interventi, relativi al passaggio dei cavi interrati, fermo restando la necessaria salvaguardia delle pavimentazioni storiche, dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i....”. Sotto il profilo archeologico, nella nota prot. n. 16883 del 03.11.2022, si evidenzia quanto segue: “come rilevato nella nota prot. n. 18076-P del 16/11/2021, i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità, quali quello in argomento, sono soggetti a misure di tutela archeologica preventiva ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., misure attuate in particolare attraverso il procedimento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

- La fase prodromica della procedura di VPIA sopra menzionata richiede che il Proponente presenti al Soprintendente una Relazione archeologica preliminare volta a consentire valutazioni in merito al potenziale impatto archeologico (“rischio archeologico”) del progetto stesso: riscontrata l'assenza di detto elaborato, con la sopra citata nota del 16/11/2021 questo Ufficio a richiesto a codesta Società di integrare la documentazione di progetto, richiesta successivamente reiterata con nota prot. n. 4067-P del 16/03/2022;

- esaminata la Relazione archeologica preliminare pervenuta – unitamente ad altre integrazioni documentali e progettuali – nel prosieguo dell'iter della Conferenza di Servizi con nota della Regione Piemonte prot. 23268 del 01/06/2022 (agli atti con prot. 8895-A del 01/06/2022) questa Soprintendenza si è espressa, nell'ambito della Terza seduta, in modalità asincrona, della C.d.S. con nota prot. n. 0012373-P del 02/08/2022: accogliendo quanto proposto nella Relazione, si è dunque valutato che “il rischio archeologico relativo (ovvero l'impatto presumibile dell'opera in rapporto alle necessità di scavo, sia di grado da molto basso a medio-alto, secondo quanto dettagliato in Relazione (par. 12, pp. 64 e ss.) e nel relativo allegato cartografico. Pertanto, la Scrivente ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione sotto forma di sondaggi, saggi o scavi in estensione e avvia pertanto il procedimento di VPIA indicato all'art. 25 comma 8

del D.Lgs. 50/2016. Si richiede pertanto che – limitatamente alle aree qualificate a rischio “medio” (grado 4 e 5 circ. DGAntichità 01/2016) o “medio alto” (grado 7) il Proponente presenti alla Scrivente, per preventiva approvazione, un piano di sondaggi archeologici preventivi”, propedeutici all’espressione del parere obbligatorio di questo Ufficio sul progetto;

Preso atto che – senza che il piano di sondaggi richiesto sia mai pervenuto a questa Soprintendenza – codesta Società (prot. n. DIS/1056767 del 19/10/2022 si propone “nei tratti dove è previsto un rischio medio – alto, di eseguire una sorveglianza archeologica anziché l’esecuzione di sondaggi preliminari all’avvio del cantiere”;

Ravvisato che il rischio archeologico del progetto, pur qualificabile – per singoli tratti – anche di livello medio e medio-alto in rapporto al contesto territoriale, non risulti agevolmente determinabile e puntualmente localizzabile;

tenuto conto delle indicazioni formulate dalle recenti Linee Guida per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati (D.P.C.M. 14/02/2022), in particolare di quanto indicato al 5.1. (“il soprintendente può motivatamente prescrivere l’assistenza archeologica in corso d’opera, nelle aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile”) e al par. 6.6.1. (“Il soprintendente può motivatamente prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d’opera qualora essa si renda necessaria in ragione della peculiare tipologia delle opere proposte e della loro dislocazione territoriale, per esempio, nel caso delle infrastrutture a rete”);

considerato che la misura della sorveglianza archeologica in corso d’opera proposta, pur non consentendo di valutare anticipatamente in maniera esaustiva l’impatto archeologico del progetto, garantisce in realtà livelli di tutela archeologica superiori ai sondaggi (consentendo un monitoraggio più esteso delle opere di scavo);

considerato inoltre che strutture o livelli stratigrafici di interesse archeologico presenti nel sottosuolo anche in assenza di un espresso provvedimento di vincolo sono comunque sottoposte alle tutele previste dalla parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in forza del combinato degli artt.10 e 91 del D.Lgs. 42/2004 e che, in caso di ritrovamento, questa Soprintendenza si riserverà di impartire prescrizioni (art. 21 D.Lgs. 42/2004) ai fini di preservare o di quanto emerso di consentire il migliore recupero e documentazione.

dato atto infine che codesta Società, richiedendo spontaneamente la sorveglianza archeologica in corso d’opera in luogo dei sondaggi preventivi, si assume implicitamente i rischi derivanti da eventuali ritrovamenti in corso d’opera e i relativi oneri, derivanti ad esempio: dall’esigenza di ampliamenti o approfondimenti di indagine di siti che dovessero emergere; da necessità di provvedere a interventi conservativi d’emergenza di manufatti archeologici emersi;

dall’aumento dei tempi di cantiere dovuti ai ritrovamenti archeologici; da eventuali esigenze di modifiche del tracciato dell’opera al fine di consentire la conservazione di quanto emerso;

questa Soprintendenza, sospende la procedura di VPIA ai sensi dell’art. 25 comma 8 e, relativamente agli aspetti di competenza archeologica, esprime parere di massima favorevole alla localizzazione delle opere in progetto subordinatamente al rigoroso rispetto di tutte le condizioni di seguito riportate:

1. in corrispondenza dei tratti valutati a rischio archeologico medio e medio-alto gli scavi siano effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di archeologi qualificati, senza oneri per l’Ufficio scrivente e sotto la direzione scientifica dello stesso. A titolo collaborativo, si inoltra con la presente la Tavola del rischio archeologico su base CTR allegato cartografico della Relazione archeologica preliminare predisposta per conto di codesta Società, al fine di individuare con chiarezza i tratti sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa: si tratta dei tratti in colore azzurro, viola e giallo;

2. al termine degli interventi sia trasmessa a questa Soprintendenza idonea documentazione (relazione, documentazione grafica e fotografica) conforme alle norme in uso. Si specifica che tale documentazione conclusiva dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo, quale attestazione delle attività di controllo archeologico svolte. Si specifica inoltre che la consegna dei

reperiti archeologici eventualmente rinvenuti (ope legis di proprietà statale) dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite da questa Soprintendenza.

3. sia comunicato con congruo anticipo a questo Ufficio il nominativo della ditta archeologica incaricata (con indicazione del responsabile di cantiere archeologico) e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di programmare i necessari sopralluoghi in corso d'opera da parte di funzionari di questo Ufficio.

4. sia formalmente assunta ogni responsabilità da parte di codesta Società in merito agli eventuali oneri derivanti da ritrovamenti archeologici che dovessero avvenire durante le attività di sorveglianza archeologica, quali esigenze di ampliamento, approfondimento per l'indagine di eventuali contesti emersi intercettati dalle opere, per interventi conservativi d'urgenza o in relazione agli oneri espressamente ricadenti sulla stazione appaltante, in caso di ritrovamento, indicati al par. 9 delle citate Linee guida (D.P.C.M. 14/02/2022);

5. in riferimento a tali eventuali oneri siano allocate idonee risorse da parte di codesta Società.

Per i tratti qualificati a rischio archeologico basso non si ritiene necessario prevedere la sorveglianza archeologica in corso d'opera, tuttavia non potendosi escludere l'eventualità di rinvenimenti archeologici durante le operazioni di scavo o di movimentazione terra (non esclusa la cantierizzazione), si intende ricordare che restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, in caso di ritrovamento fortuito di elementi di interesse archeologico anche dubbi, prescrive di farne immediata denuncia (o comunque entro ventiquattro ore) alla Soprintendenza scrivente e di provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, sospendendo immediatamente le operazioni di scavo, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 169, 175 e 180 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché degli artt. 518 bis e ss, 635 e 733 del Codice Penale...”.

Il Comune di Fossano, con parere del 03.08.2022 “in esito alla seconda Conferenza dei Servizi inerente il progetto in questione, tenutasi in data 16/03/2022, nonché del sopralluogo svoltosi nel territorio del Comune di Fossano il 17/05/2022 e della documentazione integrativa pervenuta, si riferisce quanto segue. 1) Si prende atto che le cabine elettriche dell'infrastruttura de quo, in virtù del combinato disposto delle norme contenute nella l.r. 23/84, nel DPR 327/2001 e nel DPR 380/2001, sono oggetto di autorizzazione comunale, resa anche mediante silenzio assenso, che andrà incorporata nella determinazione conclusiva regionale di autorizzazione dell'infrastruttura energetica ex l.r. n. 23/84, in ossequio al principio di economicità proprio delle conferenze dei servizi. Dalla documentazione integrativa trasmessa in data 01/06/2022 e in particolare dalla puntuale localizzazione della **cabina Menegotti**, prevista sul F. 121 mapp. 219, emerge la **non conformità urbanistica** dell'intervento in quanto l'intero mappale ricade in area di tutela assoluta delle "cappelle campestri" di cui all'art. 101 c. 8 dell N.t.A. In tali aree il PRGC vigente vieta l'edificazione di elementi fuoriuscenti dall'originario piano campagna. Si rende, pertanto, necessario individuare una nuova localizzazione esterna alla succitata fascia di 50 mt dalla cappella. La nuova cabina dovrà comunque garantire: - la distanza dalle strade come da previsioni dell'art. 9 c. 12 delle N.t.A. del PRGC vigente salvo che per esigenze adeguatamente motivate venga richiesta l'autorizzazione a titolo precario ammessa dall'art. 87 c. d) delle N.t.A. In tal caso dovrà essere trasmesso un atto di impegno unilaterale alla rimozione del manufatto al cessare delle esigenze o comunque dietro richiesta dell'Amministrazione, da redigersi nelle forme di Legge; - la distanze dai Confini di cui all'art. 873 del Codice Civile; - la sua realizzazione con stilemi, materiali e tipologie adatti al contesto rurale (a titolo di esempio dovranno essere intonacate e dotate di tetto in tegole), qualora la nuova area individuata per la sua realizzazione ricada in "area produttiva agricola normale". 2) La **Commissione Locale del Paesaggio** nella seduta del 21/03/2022 ha espresso **parere favorevole** alla realizzazione dell'attraversamento aereo sullo Stura. Pertanto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in subdelega la stessa verrà trasmessa alla competente Soprintendenza. 3) Come già segnalato nel nostro precedente parere del

05/04/2021, gli interventi, nel tratto tra l'attraversamento del fiume Stura/confine S. Albano e località Santo Stefano, ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico. Risulta pertanto necessario disporre di dati puntuali in merito agli scavi necessari al fine di poter valutare l'attivazione del procedimento di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i. 4) Per quanto riguarda la **modifica del tracciato** si esprime **parere favorevole**, prendendo atto che l'attraversamento di Via Circonvallazione verrà effettuato con la tecnica della "trivellazione orizzontale controllata", che è una tecnologia che consente l'installazione di cavi e condotte nel sottosuolo senza dover ricorrere ai tradizionali sistemi di scavo a cielo aperto e quindi senza apportare danni alla sede stradale recentemente asfaltata e senza interruzione della circolazione".

Infine, con il parere conclusivo del 18.08.2022, il Comune di Fossano "...In esito alle integrazioni pervenute... afferenti alla nuova localizzazione della cabina Menegotti, esprime **parere favorevole** alla sua realizzazione sul F. 121 Mapp. 114, ribadendo che il provvedimento finale, per quanto concerne la cabina stessa, dovrà contenere le seguenti prescrizioni non recepite dalle succitate integrazioni: - garantire la distanza dalle strade come da previsioni dell'art. 9 c. 12 delle N.t.A. del PRGC vigente salvo che per esigenze adeguatamente motivate venga richiesta l'autorizzazione a titolo precario ammessa dall'art. 87 c. d) delle N.t.A. In tal caso dovrà essere trasmesso un atto di impegno unilaterale alla rimozione del manufatto al cessare delle esigenze o comunque dietro richiesta dell'Amministrazione, da redigersi nelle forme di Legge; - venga realizzata con stilemi, materiali e tipologie adatti al contesto rurale (a titolo di esempio dovranno essere intonacate e dotate di tetto in tegole), così come previsto dall'art. 61 delle N.t.A. del P.R.G.C. vigente per gli interventi da realizzarsi in "area produttiva agricola normale". Si prende, infine, atto che benché richiesti con i pareri del 05/04/2021 e del 03/08/2022 non è pervenuto alcun chiarimento in merito agli scavi necessari al fine di poter valutare la necessità di attivazione del procedimento di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i. per la parte di opere ricadenti nel tratto tra l'attraversamento del fiume Stura/confine S. Albano e località Santo Stefano, gravati da vincolo idrogeologico. Si rimanda, pertanto, all'Ente procedente ogni determinazione in merito".

A seguito della reiterata richiesta del Comune di Fossano, in merito al vincolo idrogeologico, sentiti i settori tecnici regionali competenti, tecnico di Cuneo e Piemonte Sud, sulla base della documentazione progettuale presentata e fatte le opportune verifiche rispetto alle attuali norme di attuazione della L.r. 45/1989 (Circolare PGR 3/AMB DEL 10/09/2018), si ritiene che l'intervento in esame, pur ricadendo in terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico, non necessita di conseguire l'autorizzazione ex L.r. 45/1989; a supporto di tale conclusione si riporta di seguito il passo della circolare citata attinente al caso di specie: " La costruzione di linee elettriche aeree di bassa e media tensione, realizzate in cavo autoportante a doppio isolamento, così come di linee telefoniche aeree, a condizione che non richieda l'abbattimento di alberi, non è considerata modificazione o trasformazione d'uso del suolo, essendo del tutto irrilevante la superficie del terreno occupata dalle palificate. Non determinano inoltre modificazioni o trasformazioni d'uso del suolo le linee elettriche a cavo sotterraneo, posate lungo le strade; la realizzazione di tali opere, alle condizioni di seguito precisate, non necessita dell'autorizzazione ai fini idrogeologici".

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione e a seguito delle integrazioni prodotte successivamente dalla Società istante, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Riscontrata la presenza in atti della Dichiarazione sulla fase realizzativa, a cura del Procuratore della Società richiedente, unitamente all'attestazione di conformità ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/03-Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Viste le integrazioni documentali prodotte come richieste dai sopramenzionati Enti.

Dato atto che la Società proponente ha comunicato di aver provveduto agli adempimenti ai sensi

degli artt. 16 c.4 e 52 quater D.P.R. 327/2001, trasmettendo le comunicazioni di avvio del procedimento, spedite ai proprietari privati coinvolti a mezzo Racc. A/R del 16.11.2022; riscontrata l'assenza di osservazioni nei termini, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto da approvare, nonché dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù.

Viste le integrazioni documentali prodotte come richieste dai sopramenzionati Enti.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, avviata in modalità sincrona e conclusa in forma semplificata ed in modalità asincrona, anche a seguito di sopralluogo tenutosi in data 17.05.2022 e di esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti coinvolti.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 23/1984;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;
- Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 19.11.2021 e del 16.03.2022 e della Conferenza dei Servizi Decisoria in modalità asincrona;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. La conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2, 14-bis e 14-ter L. 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona, a seguito di n. 2 riunioni in Conferenza dei Servizi Istruttoria, svoltesi in modalità sincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza di E-distribuzione S.p.A., per la costruzione e l'esercizio di un " impianto elettrico alla tensione di 15.000 V, aereo ed interrato, di connessione alla rete MT esistente di un impianto di generazione da fonte fotovoltaica", da ubicarsi nei Comuni di Sant'Albano Stura e Fossano (CN) ”.

2. Di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria.

3. Di autorizzare la Società richiedente E-distribuzione S.p.A., viste le motivazioni indicate in premessa, alla costruzione e all'esercizio dell'infrastruttura elettrica, come sopra descritta.

4. Di specificare che, ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

5. La presente autorizzazione ha, altresì, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità,

urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico in oggetto.

6. La presente autorizzazione costituisce, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., inoltre, vincolo preordinato all'esproprio/asservimento delle porzioni di terreno coinvolte nella realizzazione dell'opera (particelle in Catasto Terreni come specificate nella documentazione progettuale presentata, anche ad integrazione). Pertanto, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà presentare al Settore Regionale competente, prima dell'esecuzione del decreto espropriativo/servitù, entro due anni dalla data della presente determinazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'infrastruttura elettrica autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotte a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

7. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

8. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali indicate in premessa, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta richiamati nella presente determinazione.

9. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

10. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società E-distribuzione S.p.A. dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i.

11. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

12. La Società E-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

14. La Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte

per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

15. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società E-distribuzione S.p.A..

16. Il Settore Tecnico regionale di Cuneo è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i..

17. La Società E-distribuzione S.p.A. dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata, della data di adozione del presente provvedimento a tutti gli intestatari nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe